COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 347

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524);

FODERARO e CAIAZZA: Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1543) 347

PRESIDENTE . . 347, 349, 350, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 365, 366

VALIANTE, *Relatore* . . 348, 351, 353, 355, 355, 357, 359, 361, 362, 363, 364, 365

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 349, 353, 357, 360, 361, 364, 365, 366

SFORZA 349, 352, 365

FORTUNA 350, 356

PENNACCHINI 350, 353, 354, 356, 359, 360, 361, 362, 364

COCCIA 355, 363

MARTUSCELLI 364

La seduta comincia alle 9,50.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sgarlata Marcello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922 (1524); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) » (1524), abbinato alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1543).

La nostra Commissione nelle sedute del 15 e del 29 ottobre ha approvato gli articoli dal 1 al 4-*bis* ed è in attesa del parere della Commissione V su di un articolo 2-*bis*, che è stato da noi accolto nel suo principio informatore.

Si deve, quindi, procedere all'esame degli ulteriori emendamenti a cominciare dal nuovo articolo 4-*ter*, presentato dal Ministro di gra-

zia e giustizia. Questo articolo aggiuntivo, che ha sollevato notevoli osservazioni da parte delle categorie interessate, suona in questi termini:

« Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado; possono altresì parteciparvi, se in possesso di quest'ultimo titolo di studio, i dattilografi giudiziari i quali fruiscono, ai fini della retribuzione, di coefficiente di stipendio non inferiore a 202 ».

Prego il relatore Valiante di voler esprimere il suo parere.

VALIANTE, *Relatore*. Questo nuovo articolo tende a favorire l'accesso alla carriera di cancelliere e segretario giudiziario degli impiegati statali che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparato, purché in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché dei dattilografi giudiziari che siano arrivati al coefficiente di stipendio 202. Sottolineo che coloro che sono già dattilografi giudiziari devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. I cancellieri, invece, devono essere in possesso, come è noto, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Quindi, nel nuovo articolo proposto dal ministro, è prevista una specifica agevolazione per i più anziani impiegati della carriera esecutiva e per i più anziani dattilografi. Ritengo doveroso non trascurare il fatto che, non appena si è avuta notizia della presentazione di questo emendamento, c'è stata una sollevazione generale delle associazioni di categoria dei cancellieri, che hanno mandato a tutti noi e ordini del giorno e telegrammi di vivace protesta, sottolineando che, mentre gli impiegati statali delle carriere esecutive hanno garantito lo svolgimento giuridico della loro carriera attraverso un susseguirsi di mansioni sempre più elevate, non altrettanto avviene per i dattilografi giudiziari, ai quali l'ordinamento consente soltanto una progressione economica in relazione alla anzianità di servizio. Mentre gli impiegati statali della carriera esecutiva passano da un incarico all'altro, i dattilografi svolgono sempre la stessa mansione di coppia con esclusione di ogni altra. Conseguentemente le associazioni di categoria sono arrivate a sostenere l'opportunità che la carriera di cancelliere venga aperta agli impiegati della carriera esecutiva dello Stato, ma non anche ai dattilografi.

Questa esclusione mi sembra una stortura perché, in tal modo, si ammetterebbe una facilitazione soltanto per gli uni e non per gli altri, tanto più che i dattilografi, per arrivare al coefficiente 202, devono avere compiuto dodici anni di servizio.

Ad ogni modo, piuttosto che insistere su questo articolo aggiuntivo, che potrebbe provocare agitazioni, sia pure senza un eccessivo fondamento, diverse dalla semplice protesta, potremmo, forse più opportunamente, richiamare l'esigenza, già tante volte fatta presente al Governo, ed in linea di massima riconosciuta valida anche dal ministro stesso, della istituzione della carriera esecutiva presso l'amministrazione giudiziaria e, contemporaneamente, affermarsi l'opportunità di facilitare in quella sede l'ammissione e la carriera dei dattilografi ora in servizio.

Già altre volte, qui, in Commissione ed anche in Assemblea è stato sottolineato come l'Amministrazione della giustizia sia l'unica amministrazione che non abbia una propria carriera esecutiva. Nel richiamare questa esigenza, mi sembra che le mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, che attualmente gravano sui cancellieri, potrebbero essere meglio espletate da personale della carriera esecutiva. In tal modo si avrebbe un minore intralcio nei servizi essenziali della giustizia, che devono essere assicurati dai cancellieri, e si avrebbe anche un minore aggravio di spese per l'erario, tenuto conto che lo stipendio dei cancellieri è molto più elevato dello stipendio del personale della carriera esecutiva. Vorrei, quindi, presentare un ordine del giorno, per invitare il Governo a considerare la possibilità di studiare o, meglio, di predisporre quanto necessario per la istituzione della carriera esecutiva, in seno all'amministrazione della giustizia, ove avrebbero possibilità di accesso, anche con particolari facilitazioni, i dattilografi giudiziari. Naturalmente, nel presentare questo ordine del giorno, mi permetto di rivolgere l'invito al Ministro Reale di non insistere sull'emendamento presentato.

L'ordine del giorno che annuncio ora e che mi riservo di presentare formalmente, è questo:

« La Commissione giustizia della Camera, esaminando in sede legislativa il disegno di

legge n. 1524, recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie; richiamata l'opportunità che venga istituita, presso l'amministrazione giudiziaria, la carriera esecutiva, limitatamente all'attribuzione di mansioni di archivio, protocollo e registrazione,

invita il Governo

a predisporre quanto necessario per l'istituzione della predetta carriera e ne richiama, contestualmente, l'attenzione sull'opportunità di prevedere particolari norme di accesso alla carriera medesima in favore dei dattilografi giudiziari i quali, attualmente, a norma dell'articolo 6 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, possono disimpegnare anche mansioni diverse da quelle di dattilografia e rientranti nelle attribuzioni del personale della carriera esecutiva ».

Ho scritto: « limitatamente all'attribuzione di mansioni di archivio, protocollo e registrazione », anche se al momento della discussione del disegno di legge la Commissione dovrà approfondire il problema, soprattutto per sottolineare quanto già aveva formato oggetto di discussione in sede di ordinamento delle cancellerie e, cioè, che i servizi propri ed essenziali del cancelliere non potevano essere affidati ad altri impiegati dell'amministrazione della giustizia e, meno ancora, ai dattilografi, per i quali è previsto esplicitamente il divieto assoluto di compiere atti che richiedano l'intervento o la partecipazione del cancelliere o del segretario giudiziario.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che gli ordini del giorno devono essere presentati alla fine dell'esame degli articoli e non anche a fronte di emendamenti. Ciò vale anche nel presente caso, quantunque il relatore Valiante abbia solo annunciato questo ordine del giorno a sostegno del suo invito al ministro a ritirare l'articolo aggiuntivo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Dirò brevissimamente che la ragione, che mi ha indotto a presentare l'emendamento deriva dalla situazione di disagio in cui versano questi dattilografi che non progrediscono mai nella carriera, che hanno dei limiti, per cui praticamente rimangono prigionieri delle loro stesse mansioni.

Non posso sottacere che l'allarme suscitato da questo emendamento mi è sembrato piuttosto sproporzionato alla portata del principio innovativo che contiene, dato che con esso non si intende, in alcun modo aprire indiscriminatamente l'accesso alle cancellerie, ma si ammettevano a partecipare al concorso, delle persone solo dopo un determinato numero di anni di servizio, corrispondenti al coefficiente richiesto, cioè dopo dodici anni. Rimane valida la obiezione circa la preparazione ed il titolo di studio richiesto.

Comunque, siccome la legittima aspettativa dei dattilografi di conseguire un miglioramento della loro situazione, naturalmente quando è meritata ed a seguito di regolare concorso, può essere sodisfatta creando nelle cancellerie quella carriera esecutiva che è giustificata anche da ragioni di carattere oggettivo, posso anche accogliere l'ordine del giorno e non insistere sull'articolo aggiuntivo. Le due soluzioni sono alternative.

Giustamente il proponente dell'ordine del giorno ha sottolineato i limiti entro cui la carriera esecutiva dovrebbe articolarsi, proprio per evitare il pericolo che questi impiegati esecutivi possano essere, addirittura, inviati a fare i cancellieri in udienza. Ad ovviare a questo pericolo, mi pare ben valida la chiara indicazione dei limiti. Questa limitazione risponde ad una giusta preoccupazione del relatore e del ministro. Però essa è posta non tanto in relazione ai dattilografi – perché il provvedimento, che viene raccomandato dal Governo, trascende il semplice fatto della possibilità che i dattilografi possano accedere alla carriera superiore – quanto per tutelare la necessità che i cancellieri facciano i cancellieri. Mi sembra evidente che l'attuale funzione normale del cancelliere non può essere, in alcun modo espletata da personale della carriera esecutiva. Una volta attuata la carriera esecutiva verrebbero sodisfatte, sia pure mediatamente, le aspettative dei dattilografi i quali, passati nella carriera esecutiva, successivamente potrebbero affrontare dei concorsi per accedere alle categorie superiori. Sono, quindi, disposto a non insistere sul mio articolo aggiuntivo purché, naturalmente, la Commissione si orienti per l'accoglimento dell'ordine del giorno.

SFORZA. Per il gruppo comunista, cui appartengo, posso dichiarare di essere favorevole alla soluzione proposta nell'ordine del giorno. Mi pare che sia superfluo, in questo momento, scendere ai particolari, perché sostanzialmente con l'ordine del giorno si invita il Governo a prevedere la carriera esecutiva nelle cancellerie e segreterie giudiziarie. Quando, poi, il Governo avrà presentato un disegno di legge su questo tema, è evidente che, allora, ci riserveremo di approfondire tutti gli aspetti formali e sostanziali del provvedimento stesso. Come mia prima impres-

sione, dovrei dire che sono favorevole al passaggio, in questo ruolo esecutivo, dei dattilografi che, molto spesso, esplicano, specialmente negli uffici giudiziari di periferia, vera e propria opera di cancellieri tanto che ci sono alcuni di questi dattilografi che, per la lunga pratica, sono diventati dei cancellieri ed esplicano queste mansioni anche con sodisfazione dei dirigenti dell'ufficio. Ho, invece, delle perplessità sulla prima parte del suo articolo aggiuntivo, onorevole Ministro, in quanto se dovesse essere trasfusa nel presente disegno di legge, che lei si propone di studiare e presentare, non vedrei l'opportunità che coloro i quali hanno intrapreso un'altra carriera nella pubblica amministrazione, a un certo momento, debbano passare in quella delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Tanto più per quel giusto riferimento che ella ha fatto poco fa, cioè che, una volta immessi nella carriera esecutiva in base alle norme vigenti, potrebbero accedere anche alla carriera superiore. Sarebbe, insomma, una breccia aperta in quel criterio di preparazione che noi vogliamo sia sempre più perfezionato per il migliore funzionamento della giustizia.

FORTUNA. Per il gruppo socialista dichiaro di essere favorevole all'ordine del giorno.

PENNACCHINI. Sono d'accordo, anche a nome dei colleghi del gruppo democristiano.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 4-*ter* s'intende ritirato. L'ordine del giorno sarà votato al termine della discussione degli articoli.

Passiamo all'articolo 5 del disegno di legge:

« I commi primo, secondo, terzo e sesto dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione;

e) dal segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendolo tra i sostituiti procuratori generali presso la Corte di cassazione; e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *c*), scegliendoli tra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello, con sede di servizio in Roma.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica due anni ».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello proposto dai deputati Spagnoli, Coccia, Sforza, Crapsi tendente a sostituire l'intero articolo 5 con il seguente:

« L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale della Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione;

e) dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione;

f) da un cancelliere capo di Corte di appello;

g) da un segretario capo di procura generale.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*) scegliendoli tra i magistrati e i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. Supplente del componente di cui alla lettera *c*) nei casi di vacanza del posto, di assenza o di altro impedimento è il direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), durano in carica 3 anni.

Esercitano la funzione di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe od equiparata ».

Segue l'emendamento proposto dal relatore Valiante tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« I commi primo, secondo, terzo e sesto dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente, di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione o dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione; e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *c*), scegliendo tra i funzionari con qualifica di cancellerie capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelleriere capo di tribunale di seconda classe o equiparata, addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica due anni ».

È abrogato il comma ottavo dello stesso articolo 60.

Infine, i deputati Martuscelli e Berlinguer Mario propongono di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Per le nomine di cui alle lettere *a*) e *b*) è obbligatorio il parere del Consiglio superiore della magistratura; i componenti così nominati, durano in carica due anni ».

Da ultimo, il deputato Spagnoli propone di aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« È abrogato l'ultimo comma dello stesso articolo 60 ».

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 5 riguarda la composizione della commissione centrale di scrutinio. L'ordinamento del 1960 prevedeva la costituzione di questa commissione non solo con una prevalenza di magistrati, ma anche con la presenza di magistrati aventi specifiche qualifiche. Proprio questi componenti, particolarmente qualificati, non sono stati sempre disponibili per l'espletamento dei lavori della commissione. Ed è facile immaginarne il risultato.

Secondo l'ordinamento del 1960 la composizione della commissione centrale di scrutinio era la seguente: *a*) un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente; *b*) l'avvocato generale titolare presso la Corte suprema di cassazione; *c*) il direttore generale del personale; *d*) un magistrato di cassazione con sede di servizio in Roma; *e*) il cancelliere capo della Corte suprema di cassazione.

La nuova composizione, prevista dall'articolo 5 del disegno di legge, diverge da quella attuale nei seguenti punti: « l'avvocato generale titolare » è sostituito da « un avvocato generale ; il segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione sostiene il magistrato di cassazione.

Senonché sono stati presentati due emendamenti fondamentali: il primo è del gruppo comunista, a firma dei deputati Spagnoli, Sforza, Coccia, Crapsi; l'altro, che porta la mia firma, comporta soprattutto una modifica alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 5. Praticamente, nel mio emendamento prevedo, in alternativa al cancelliere capo della Corte di cassazione il segretario capo della Procura generale, per cui alle riunioni della commissione centrale di scrutinio dovrebbe partecipare o l'uno o l'altro. In tal modo il mio emendamento si differenzia tanto dal disegno di legge governativo quanto dall'emendamento Spagnoli ed altri. Inoltre, alla lettera *e*) propongo la inclusione nella commissione di un funzionario avente la qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o equiparata, in vece del segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione.

Anche su questo punto il mio emendamento diverge da quanto proposto nell'articolo sostitutivo dei deputati Spagnoli ed altri, che prevede due cancellieri dell'ex grado V, cioè

due funzionari che abbiano raggiunto la qualifica massima nella loro carriera, in modo cioè di dare la maggioranza nella composizione della commissione alla categoria dei cancellieri. Innanzitutto, mi sembrano troppi sette membri per questa commissione centrale di scrutinio. Mi pare che si creerebbe un organismo pesante e pletorico.

La ragione per cui alla lettera *d*) del mio emendamento ho previsto alternativamente il cancelliere capo della Corte di cassazione ed il segretario capo della Procura generale è analoga a quella che ha indotto il Governo a chiedere la sostituzione dell'avvocato generale titolare presso la Corte di cassazione con uno degli avvocati generali, per evitare cioè che un temporaneo impedimento di uno di questi componenti non consenta la convocazione della commissione di scrutinio. D'altro lato il cancelliere capo della Corte suprema e il segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione sono due funzionari che, impegnati contemporaneamente per quei giorni, quelle settimane o per quei mesi, in cui la commissione centrale di scrutinio si riunisce, vengono sottratti alla direzione dei loro rispettivi uffici. Prevedere, invece, alternativamente l'uno o l'altro e stabilire che al posto del secondo ci sia un altro cancelliere di grado equiparato a cancelliere capo di corte d'appello o a segretario capo di procura generale, secondo me serve ad evitare intralci nel funzionamento della commissione di scrutinio e inoltre nel regolare funzionamento degli uffici.

Quanto, poi, alla prevalenza nella commissione della rappresentanza dei cancellieri, sostenuta dal gruppo comunista, desidero ricordare che, nel mio emendamento che, poi, mi pare sia sostanzialmente condiviso dal gruppo comunista, ho chiesto di sostituire i segretari della commissione, che in passato erano magistrati, con dei cancellieri. Mi pare molto più adeguato affidare le mansioni di segreteria a dei cancellieri piuttosto che a dei magistrati, oltre che per questioni di opportunità, soprattutto per ragioni funzionali. La funzione di segretario di commissione è più adeguata alla preparazione dei cancellieri che non a quella dei magistrati. Non mi sembra opportuno poi che in una commissione che annovera fra i suoi componenti dei cancellieri, le funzioni di segreteria siano affidate a dei magistrati. Quindi, sia pure senza voto deliberativo, i segretari della commissione centrale di scrutinio sono presenti attraverso due o tre cancellieri.

Nell'articolo sostitutivo, proposto dai deputati Spagnoli ed altri si chiede che i componenti della commissione restino in carica tre anni. Io resto fermo nel biennio, in quanto tre anni mi sembrano troppi; d'altro lato nessuno, almeno fin'ora, ha rilevato l'esigenza di aumentare la durata in carica di componenti della commissione.

SFORZA. Su alcune cose si può anche convenire con i suggerimenti del relatore; così per esempio, sulla questione della durata in carica della commissione per un biennio, anziché per tre anni, in quanto questo aspetto ha un'importanza relativa. Mi sembra, personalmente, giusta la proposta di avvalersi, alternativamente, in commissione di scrutinio dell'opera del cancelliere capo della cassazione o del segretario capo della procura generale presso la cassazione, proprio per evitare che i lavori della commissione non interferiscano sul normale svolgimento delle attività giudiziarie della Corte suprema.

Il punto su cui, invece, devo insistere è quello della prevalenza numerica, in commissione, dei rappresentanti delle categorie dei cancellieri rispetto ai magistrati. Non credo che questa proposta possa menomamente scalfire la responsabilità, il decoro, il prestigio della magistratura, che avrebbe, pur sempre, nel presidente della commissione esaminatrice un suo esponente ed un altro alto magistrato come componente. Il presidente, che poi è un presidente di sezione di cassazione, assicura, con la sua presenza tutte le garanzie di giustizia e di equità proprio con quell'evidente prestigio che si accompagna alla sua carica. Non credo, poi, che si possano disconoscere nei cancellieri e nei segretari giudiziari, specialmente quando siano di grado così elevato, quelle intrinseche qualità di preparazione e di serenità di giudizio indispensabile per degli esaminatori, tanto più che, molto spesso, l'esame verte sulla conoscenza teorica e pratica di certe materie o discipline che sono proprie dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Per questi motivi, mi dichiaro d'accordo con quanto proposto dai colleghi Spagnoli ed altri con il loro emendamento in merito alla prevalenza numerica dei cancellieri e segretari giudiziari in seno alla commissione centrale di scrutinio.

Posso invece accedere alla proposta del relatore Valiante per la parte che riguarda l'alternativa di includere nella commissione, di volta in volta, il cancelliere capo della Corte di cassazione o il segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione.

PENNACCHINI. Gli interventi dei colleghi che sin'ora hanno preso la parola mi hanno convinto dell'opportunità che i cancellieri siano scrutinati da una commissione composta in maggioranza da rappresentanti della loro categoria. Pertanto, in linea di massima sarei più favorevole all'emendamento Spagnoli ed altri che non a quello Valiante. Mi pare che nell'attuale formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge siano previsti tre rappresentanti della magistratura e due rappresentanti dei cancellieri, in quanto il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria credo appartenga al ruolo dei magistrati.

Qui viene fuori la annosa questione circa l'attribuzione di funzioni esecutive a dei magistrati. Il ministro, già in altre occasioni, ci ha lasciato bene sperare per quanto riguarda la migliore soluzione di questo problema; non parlo in ordine al periodo di tempo necessario per attuarla, ma relativamente al giusto orientamento che si sta facendo strada nel Governo, in materia. Non avrei nulla in contrario ad approvare così come è formulato l'articolo 5 del disegno di legge se potessimo avere dei fondati motivi di speranza che questa auspicata revisione possa aver luogo entro determinati limiti di tempo. Ma siccome non si hanno elementi per valutare quando possa aver luogo questo evento, francamente mi sembra che i motivi addotti a sostegno della formazione di questa commissione di scrutinio, come proposto ed illustrato poco fa dal deputato Sforza, siano piuttosto fondati. Per quanto riguarda l'emendamento del relatore Valiante, ho la sensazione che rappresenti un arretramento non solo rispetto alle norme contenute nell'articolo 5 del disegno di legge governativo ma, addirittura, rispetto alla stessa legge del 1960. Infatti alla lettera *d*) dell'emendamento Valiante è detto: « dal cancelliere capo della Corte di cassazione o dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione ». Praticamente: o l'uno o l'altro.

In base all'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, solo il cancelliere capo della Corte di cassazione è membro titolare della commissione di scrutinio, mentre il segretario capo della procura presso la Corte di cassazione viene nominato quale sostituto Invece, approvando l'emendamento Valiante, o l'uno o l'altro di questi funzionari verrebbe ad essere escluso, mentre vedrei molto favorevolmente che tutti e due fossero compresi nella commissione. Per concludere su questo punto, propenderei per l'approvazione dell'articolo sostitutivo Spagnoli, Coccia, Sforza e, in linea subordinata, sarei favorevole all'approvazione del testo governativo con l'abolizione, però, di quell'inciso ove è chiesta per il magistrato di cassazione la sede di servizio in Roma, in quanto questa condizione non è compatibile con i principi di equità. Sottolineo che lo stesso relatore Valiante aveva tolto, nel suo emendamento questa condizione.

Vorrei fare osservare al relatore Valiante che l'ultimo comma del suo emendamento prevede l'abolizione del comma ottavo dell'articolo 60. Ma se leggiamo l'articolo 12 del disegno di legge in discussione, vediamo che ivi è prevista l'abrogazione di questo ottavo comma dell'articolo 60. Vorrei, quindi, pregare il relatore Valiante di sopprimere l'ultimo comma del suo emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero precisare che con il mio emendamento intendo modificare l'articolo 5 del disegno di legge governativo, e non anche l'articolo 60 della legge 1196. Vorrei chiarire, quindi, al collega Pennacchini, il motivo per cui insisto nel sostenere la non contemporanea presenza, in seno alla commissione di scrutinio, del cancelliere capo della Corte di cassazione e del segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione. Questa mia richiesta non impedisce che la commissione possa sdoppiarsi in due sottocommissioni, per cui sarebbe indispensabile che ciascuno di essi fosse presente in una delle due sottocommissioni. L'articolo 60, richiamato dal collega Pennacchini, prevede già lo sdoppiamento della commissione; eppure solo il cancelliere capo della Corte di cassazione fà parte della commissione. Soltanto in caso di impedimento può essere sostituito dal segretario capo della procura.. Oggi, con il mio emendamento, tanto l'uno che l'altro, sia pure alternativamente, possono far parte della commissione; ed in tal modo non impegnano contemporaneamen-t enella commissione centrale di scrutinio per tutto il tempo dei lavori il cancelliere capo della cassazione, e contemporaneamente il segretario capo della procura generale presso la cassazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo problema incidono, effettivamente, motivi di carattere politico e questioni di carattere tecnico. Quando uso il termine politico lo intendo nel senso che, mentre sulle altre questioni in ciascuno di noi ci può essere un orientamento diverso, invece, questi motivi coinvolgono problemi di scelta dato che si deve risolvere il punto relativo alla prevalenza, nella composizione della commissione, o dei cancellieri o dei magistrati. Attualmente i cancellieri lamentano di non avere una loro

prevalenza, nella commissione e ciò per motivi intuibili ma, analogamente, posso intuire anche il motivo che i magistrati adducono per sostenere l'opportunità della loro preponderanza. Però, se ci astraiamo da questi motivi o li riteniamo compensati l'uno con l'altro – infatti non vedo la ragione per cui si debba dare prevalenza ad una categoria rispetto all'altra – dobbiamo guardare il problema nella sua obiettività. È suggestivo osservare che, trattandosi di concorso per cancellieri, siano gli stessi cancellieri a fungere da esaminatori. Ma questo principio porta un po' lontano ed è questa la mia preoccupazione. Non vorrei che si alimentasse la tendenza a fare della categoria dei cancellieri una specie di ordine distinto, autonomo. Dato che i cancellieri fanno parte dell'ordine giudiziario, non c'è una ragione specifica di autonomizzarli al momento del concorso.

D'altra parte, devo far osservare che il disegno di legge va incontro alle esigenze dei cancellieri tanto che, nella nuova composizione della commissione di scrutinio ammette una rappresentanza dei cancellieri accogliendo, così, i voti espressi dalla categoria. Per giunta, devo dire che ritengo prevalenti le ragioni addotte per affidare la segreteria della commissione ad un cancelliere. Su questo punto c'è resistenza da parte dei magistrati; però, obiettivamente, riconosco che non ha molto fondamento. Dato che la funzione del segretario è tipica del cancelliere, non si capisce perché, proprio in questa commissione, che si occupa delle cancellerie, proprio il cancelliere debba essere escluso da questa sua funzione. Aggiungo che le ragioni che sono state portate a sostegno della tesi dei magistrati hanno un certo peso ma, a mio giu-D'accordo, quindi, su questo punto ed avendo già dato ingresso ad una notevole rappresentanza di cancellieri in questa commissione, mi pare che abbiamo accolto in modo evidente le richieste della categoria senza, per altro, che questa aspirazione all'autonomizzazione della categoria venga ad incidere nel principio della unitarietà dell'ordinamento giudiziario, di cui fanno parte integrante i cancellieri. Quindi accetto l'emendamento che affida ai cancellieri la funzione di segretario della commissione.

Per quanto concerne il punto della inclusione nella commissione del cancelliere capo della Corte di cassazione, da impiegare alternativamente con il segretario capo della procura generale, mi rimetto alla Commissione, dato che il relatore Valiante ha chiarito, placando le apprensioni del deputato Pennacchini, che con ciò non si riduce la rappresentanza dei cancellieri. Devo far notare, su questo punto, che gli uffici del Ministero affermano la necessità della presenza delle due categorie, dei segretari e dei cancellieri nella commissione, perché, in sostanza, per alcune funzioni rispettivamente divergono e, quindi, è bene che queste categorie siano rappresentate a tutti i livelli parallelamente. Su questo punto, dunque, mi rimetto alle decisioni della Commissione. Rimane il problema: quello dei magistrati con sede a Roma o altrove. Anche qui, vogliamo indagare nella profondità delle aspirazioni umane? Forse potremmo supporre che vi siano delle ragioni a difesa di un privilegio per coloro che risiedono a Roma. Devo dire, onestamente, che la norma della sede in Roma risponde ad una esigenza di carattere obiettivo, che è questa: quanto costerà il lavoro di questa commissione se facciamo venire i magistrati da fuori? Non solo avremo un costo maggiore ma anche un più evidente disturbo per l'amministrazione della giustizia. Quelli che stanno a Roma non hanno, sol perché nominati componenti della commissione di scrutinio, problemi di soggiorno o di viaggi, mentre gli altri devono impiegare dei giorni per venire e tornare. Perciò, credo che questo motivo obiettivo debba essere tenuto ben presente, prima di decidere.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, quello relativo alla soppressione del punto ottavo dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 proposta dal relatore Valiante, il disegno di legge in discussione contiene una norma analoga, nel contesto dell'articolo 12, per cui possiamo concludere di essere tutti d'accordo.

PENNACCHINI. Ringrazio il Ministro per la risposta data alle mie osservazioni, risposta che mi tranquillizza veramente. Con molta cordialità, mi permetto di osservare che le ragioni che militano in favore della scelta di funzionari che risiedono a Roma, e che sono ragioni, mi pare, di ordine finanziario, non sono determinanti sino al punto da inserire in una legge una disposizione tanto discriminatoria quanto anomala. Dato che la commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministero di grazia e giustizia, quando fondati motivi lo rendano necessario, i suoi componenti potranno essere scelti fra magistrati residenti a Roma o nelle zone più vicine. Ma non mi sembra oppor-

tuno inserire nella legge una esclusione di questo genere, che suonerebbe quasi offesa ai funzionari non residenti a Roma.

VALIANTE, *Relatore*. Condivido l'osservazione del collega Pennacchini sulla questione della inopportunità della statuizione nella legge che i magistrati chiamati a far parte della commissione di scrutinio debbano avere la sede di servizio in Roma. Quanto alla contemporanea presenza nella commissione centrale di scrutinio del cancelliere capo della Corte di cassazione e del segretario capo della procura generale, è chiaro che il Ministro, nel comporre la commissione, chiamerà l'uno o l'altro. Però sul mio emendamento debbo fare una precisazione. Il primo rigo dice: « I comma 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 60 ». Tuttavia, mi pare che bisogna anche fare riferimento al quarto e al quinto comma dell'articolo 60, perché tutti questi comma vengono considerati nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa precisazione.

COCCIA. Noi insistiamo sull'emendamento Spagnoli, che interpreta giustamente le aspirazioni dei cancellieri e risponde meglio alle esigenze della categoria anche se prendiamo atto delle dichiarazioni del Ministro. Chiediamo che il nostro emendamento sia posto in votazione, perché risponde non solo alle aspirazioni, ma anche a una maggiore funzionalità delle varie categorie che concorrono all'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. L'emendamento più lontano dal testo del disegno di legge è quello proposto dai colleghi Spagnoli, Coccia, Sforza e altri, che sostituisce l'articolo 5 con il seguente:

« L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale della organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione;

e) dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione;

f) da un cancelliere capo di Corte di appello;

g) da un segretario capo di procura generale.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) scegliendoli tra i magistrati e i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. Supplente del componente di cui alla lettera *c*) nei casi di vacanza di posto, di assenza o di altro impedimento è il direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) e *g*), durano in carica tre anni.

Esercitano la funzione di segretario duo o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe od equiparata ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

VALIANTE, *Relatore*. Ai fini di una migliore tecnica legislativa chiedo di modificare, integrandolo, il mio emendamento. Avevo proposto, come tutti i colleghi vedono dal testo distribuito, di sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, nonché di abrogare il comma ottavo.

In tal modo restavano integri solo i commi settimo e nono del vecchio articolo 60.

Per evitare una legiferazione a mosaico, con commi nuovi che incastonano commi vecchi, propongo una sostituzione completa dell'articolo 60 della nuova formulazione di cui ora darò lettura comprendendovi i nuovi commi da me proposti ed i commi originali dell'articolo 60 che non ritengo di modificare.

Conseguentemente il nuovo testo dell'articolo 5 del disegno di legge dovrebbe essere il seguente:

« L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione o dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione; e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o di segretario capo di procura generale presso la Corte d'appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie guidiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata, addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due sottocommissioni di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni sottocommissione espleterà le operazioni di scrutinio per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Ai componenti la commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».

PRESIDENTE. Prendo atto di questo nuovo testo dell'emendamento del relatore Valiante, che è molto più organico del precedente. Passiamo all'emendamento Martuscelli e Berlinguer Mario, tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5:

« Per le nomine di cui alle lettere *a*) e *b*) è obbligatorio il parere del Consiglio superiore della magistratura; i componenti così nominati, durano in carica due anni ».

Data l'assenza dei proponenti dovrei dichiarare la decadenza dell'emendamento.

FORTUNA. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento del collega Martuscelli si riferisca al presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, all'avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione, e non anche al direttore generale dell'organizzazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È uno solo; è componente direi di diritto, della commissione centrale di scrutinio.

PENNACCHINI. Non vedo il motivo per cui il Consiglio superiore della magistratura non debba esprimere il proprio parere anche in questo caso, trattandosi di un magistrato di grado elevato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché, per legge, deve essere lui.

PRESIDENTE. L'unica osservazione che vorrei fare è questa: al Consiglio superiore della magistratura non è posto alcun termine entro il quale debba esprimere il proprio parere. Non vorrei che si creassero situazioni di disagio, come è successo in altri casi. Nella valutazione di questo emendamento, prego di tener presente anche questa mia osservazione.

VALIANTE, *Relatore*. Ho già detto, in altre circostanze, che, mentre apprezzo molto lo spirito che ha animato i colleghi Martuscelli e Berlinguer Mario a chiedere il parere preventivo del Consiglio superiore della magistratura, ritengo questa norma da un lato esagerata, perché si tratta, alla fine, di appena due membri della commissione, e dall'altro inopportuna, perché questi due membri vengono scelti fra altisismi magistrati, come lo sono i presidenti di sezione e gli avvocati generali della Corte suprema di cassazione. Che significato, che funzione avrebbe, quindi, il parere del Consiglio superiore della magistratura? Si può forse temere che il Ministro, nel nominare il presidente o un membro della commissione voglia favorire qualcuno?

Se procediamo con questi sentimenti di scarsa considerazione delle altissime cariche dello Stato, credo che appesantiremo, senza ragioni concrete, i nostri lavori e lo stesso lavoro del Consiglio superiore della magistratura che non deve preoccuparsi dei cancellieri e dei segretari giudiziari.

FORTUNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Spagnoli, che propone l'abolizione dell'ul-

timo comma dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196. Questo emendamento è stato integralmente incorporato nell'ultima formulazione proposta dal relatore Valiante che prevede l'integrale sostituzione dell'articolo 60.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei domandare un chiarimento. Che cosa succede con questa abolizione? L'ultimo comma dell'articolo parla di compensi ai membri della commissione di scrutinio. Se viene abolito, nessuno avrà più diritto a compensi? Cioè i commissari lavoreranno gratis?

VALIANTE, *Relatore*. Il problema va posto in questi termini: i compensi per le commissioni di scrutinio e di esame sono previsti nel testo unico degli impiegati civili dello Stato. Perché dovremmo toglere i compensi soltanto ai membri di questa commissione centrale di scrutinio, e non anche a tutti gli altri membri delle commissioni di scrutinio delle altre amministrazioni dello Stato? Mi pare che faremmo inutilmente una sperequazione.

Leggo per migliore comprensione della norma l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5: « A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque determinati operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

Ricordo che l'articolo 3 vieta un cumulo superiore a dodici gettoni per ogni mese anche se la persona interessata fa parte di più commissioni o collegi o altro.

Come si vede, siamo di fronte ad un gettone ben limitato.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli è assente: dichiaro decaduto il suo emendamento.

Passiamo, ora, all'emendamento del relatore Valiante, interamente sostitutivo dell'articolo 5, del quale do lettura:

« L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) un cancelliere capo della Corte di cassazione o dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione; e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli tra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o di segretario capo di procura generale presso la Corte d'appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata, addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni sottocommissione espleterà le operazioni di scrutinio per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Ai componenti la commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 in questo testo.

(*È approvato*).

Dovremmo, ora, passare all'esame dell'articolo 6 del disegno di legge ma il deputato Pennacchini ha presentato un nuovo articolo che condensa o sintetizza in una unica for-

mulazione le norme contenute negli articoli 6, 7 ed 8 del disegno di legge.

Questo nuovo articolo rappresenta l'emendamento più lontano dal testo del disegno di legge e, conseguentemente, va esaminato per primo.

Prima di procedere all'esame del nuovo articolo proposto dal deputato Pennacchini, do lettura dei tre articoli del disegno di legge e degli emendamenti rispettivamente presentati.

L'articolo 6 del disegno di legge è così formulato:

« L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è sostituito dai seguenti:

La commissione è composta:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di cassazione con sede di servizio in Roma;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o di segretario capo di procura generale presso la Corte d'appello, con sede di servizio in Roma.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti in numero non inferiore agli effettivi, scegliendoli, ove ne ravvisi l'opportunità, anche tra i magistrati ed i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie collocati a riposo, purché residenti in Roma ed aventi, prima del collocamento a riposo, qualifica equiparata a quella dei componenti effettivi.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità, da uno o più funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura di seconda classe ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti e, precisamente, uno dal relatore Valiante, tendente a sopprimere il secondo comma, ai numeri 2 e 4 le parole: « con sedi di servizio in Roma ».

Il secondo emendamento, a firma dei deputati Spagnoli, Coccia, Sforza e Crapsi, tendente a sostituire il terzo comma col seguentete: « con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti in numero non inferiore agli effettivi scegliendoli tra i magistrati e funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari ».

Do, ora, lettura dell'articolo 7 del disegno di legge:

« I commi quinto e sesto dell'articolo 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

La commissione, nominata di volta in volta dal Ministero per la grazia e giustizia è composta:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di cassazione con sede di servizio in Roma;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica nono inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe, con sede di servizio in Roma.

Per la nomina dei componenti supplenti e per la costituzione dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della presente legge ».

Il relatore Valiante ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione, nominata di volta in volta dal Ministero per la grazia e giustizia, è composta:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di cassazione;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe ».

Passiamo, quindi, all'ultimo dei tre articoli, cioè all'articolo 8:

« Il primo comma dell'articolo 21 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso ai posti di vice cancelliere e vice segretario in prova ha luogo in Roma. La commissione, nominata di volta in volta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è composta:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di cassazione, con sede di servizio in Roma;

3) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello addetto all'Ispettorato generale;

4) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

5) da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe, con sede di servizio in Roma ».

Anche a questo articolo il relatore Valiante ha proposto un emendamento al secondo comma tendente a: *a*) sopprimere il numero 2; *b*) sostituire i numeri 3 e 4 rispettivamente con i numeri 2 e 3; *c*) sostituire il numero 5 con il seguente:

« 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe ».

Possiamo, ora, passare al nuovo articolo proposto dal deputato Pennacchini, sostitutivo, come ho detto, degli articoli 6, 7 e 8, dei quali ho dato testè lettura. Il testo del nuovo articolo è il seguente:

« Le commissioni di cui agli articoli 21, 42 e 45 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e all'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di cassazione;

3) dal direttore dell'ufficio delel cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello addetto all'Ispettorato generale;

5) da un funzionario con qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o segretario capo di procura generale presso la Corte d'appello.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati e i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari ».

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PENNACCHINI. Il mio emendamento, oltre a semplificare il testo del disegno di legge, assorbe quasi tutti gli emendamenti già presentati.

Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono tre diversi tipi di composizione delle commissioni di scrutinio per le promozioni alle qualifiche superiori. Mentre per gli articoli 6 e 7 i cancellieri hanno due rappresentanti nelle commissioni, per quanto riguarda l'articolo 8, inspiegabilmente, questi rappresentanti si riducono a uno solo. Francamente non riesco a capire la ragione di questa limitazione. Mi pare opportuno stabilire una commissione unica per i casi contemplati agli articoli 6, 7 ed 8, in quanto si tratta di provvedere a casi molto similari.

Nel mio nuovo articolo che cosa c'è di nuovo rispetto al disegno di legge? Sulla abolizione della sede di servizio in Roma abbiamo già parlato e su questo punto mi permetto di insistere. Non prevedo più nelle commissioni magistrati e funzionari a riposo. Questo non vuole essere un atto di disconoscimento verso le qualità egregie di questi magistrati e funzionari ma trattasi quasi sempre di funzionari ultrasettantenni che probabilmente non potrebbero svolgere con efficacia un lavoro tanto continuativo, assillante e profondo, come quello che si chiede ai componenti delle commissioni in esame.

Per il resto credo che quanto è contenuto negli emendamenti dei colleghi Spagnoli e Valiante sia già compreso nel mio emendamento che ha esclusivamente, oltre i motivi di fondo che ho illustrato, lo scopo di rendere più semplice e spedita la formulazione della legge ai fini della sua applicazione.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che il pregio dell'emendamento Pennacchini stia nella semplificazione, dato che per tutte quante le varie commissioni d'esame, vuoi per l'ingresso in carriera, vuoi per le promozioni, prevede una unica composizione delle commissioni. Però, pur dando atto del pregio della semplificazione, ritengo che questa formulazione unitaria faccia sorgere moltissimi altri problemi. Innanzitutto, l'articolo 45, che è richiamato nel nuovo articolo unico, è stato già abrogato dalla legge 16 luglio 1962. Il collega Pennacchini, propone una identica composizione della commissione, vuoi per i concorsi d'immissione in carriera, vuoi per concorsi di accesso alla carriera direttiva (articolo 42), cioè per la nomina a cancelliere capo di pretura, vuoi per il concorso speciale previsto dall'articolo della legge del 1962 per la promozione a cancelliere capo di prima classe. A me sembra eccessivo che identiche categorie di funzionari e di magistrati debbano essere impegnate per dei concorsi sostanzialmente diversi. Sicché, pur vedendo l'utilità della semplificazione delle varie norme, non ritengo di poter esprimere

il mio parere favorevole al nuovo articolo proposto dal deputato Pennacchini, sembrandomi assai più conveniente che, per ogni tipo di concorso, si stabilisca una commissione adeguata. Per esempio, il per concorso a vice cancelliere o a segretario giudiziario, non mi sembra necessaria la presenza di un magistrato di cassazione accanto al direttore generale dell'organizzazione giudiziaria. Questi è opportuno che faccia parte della commissione date le sue funzioni di sovrintendente al personale, ma un magistrato di cassazione mi sembra sia superfluo. Cioè, mentre nella commissione giudicatrice per l'accesso alla carriera direttiva, mi sembra giustificata la presenza di un magistrato di cassazione, per l'esame nei concorsi a vice cancelliere o a vice segretario, un magistrato di cassazione mi pare sprecato, così come è sprecato un cancelliere dell'ispettorato generale.

Per questi motivi, pregherei il deputato Pennacchini di non insistere sul suo emendamento.

PENNACCHINI. Sono dolente, signor Presidente, di dover insistere sul mio emendamento; anzitutto, per quelle ragioni che cortesemente il relatore ha ritenuto valide e, cioè, la necessità di una semplificazione di questa complesa legge e, poi, anche per dare un contenuto più organico a queste commissioni. I motivi addotti dal relatore Valiante non mi sembrano ostare alla formazione di commissioni istituite con criteri unitari. Quando si parla di commissioni formate con un unico criterio cadono, un po', le perplessità del relatore, in quanto con la formazione di commissioni identiche nella loro compisizione tutti i tipi di concorsi possono essere risolti tanto da magistrati meno elevati quanto da più elevati in grado. D'altra parte, vorrei precisare che questa proposizione è il punto centrale delle aspirazioni delle categorie interessate. Ciò non tanto per una questione di strenua difesa dei loro interessi quanto per una questione di mera necessità semplificativa rispetto a quanto si è verificato in passato. Da molte parti è stata posta in evidenza la necessità di una unificazione e semplificazione di questa materia, anche per assicurare una maggiore uniformità di giudizi. Per questi motivi, onorevole Presidente, insisto sul mio emendamento e ne chiedo la votazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo nuovo articolo solleva varie questioni: di alcune non si è parlato e di altre è stato fatto solo qualche cenno. Comincio da quella di carattere generale, relativa alla sistematica e, cioè, se sia opportuno concentrare in un articolo tutta la materia relativa ai tre tipi di commissioni. Dovrei dire – anche se può apparire banale, che se sin'ora si sono avute tre commissioni di carattere diverso, evidentemente è stato riconosciuto che esiste una diversa graduazione – vorrei dire – della responsabilità di giudizio e, quindi, della capacità di giudizio. Da una parte, la proposta del deputato Pennacchini – di dare una identica composizione a tutte le commissioni – è suggestiva. Dall'altra, vi faccio notare una difficoltà (a parte la questione di non mettere un giudice di grado troppo elevato per una cosa troppo piccola) e, cioè, il problema della utilizzazione dei magistrati e dei cancellieri. Se noi, dove non è necessario, impieghiamo magistrati e cancellieri dei gradi superiori, evidentemente – consentitemi il termine – sciupiamo delle energie valide sottraendole al sempre impellente lavoro giurisdizionale.

Infine, vorrei farvi notare un'altra cosa: da una parte(in questa commissione, c'è una tendenza a non esagerare nell'impiegare i gradi elevati in funzioni di non evidente rilievo e dall'altra, nel momento in cui si può affidare determinati incarichi a dei funzionari di grado inferiore, si chiede la presenza di un magistrato o concelliere di grado superiore. Quindi, sono fortemente perplesso di fronte a questo articolo unico. Manifesto, quindi, la mia prevalente contrarietà, nel suo insieme, come sistematica.

Con il nuovo articolo unico il proponente Pennacchini esclude la possibilità di inserire in queste commissioni dei funzionari a riposo. Debbo dire che non ne faccio una tragedia, però vorrei spendere una parola a favore dell'utilizzazione di questi funzionari a riposo, siano essi cancellieri o magistrati. L'esperienza di ogni giorno insegna che è posta a riposo della gente che è nel pieno possesso delle proprie facoltà. Ora, il Ministero intende utilizzare tutti quei funzionari o magistrati che siano in grado di assumere queste funzioni senza disturbare il servizio giudiziario del quale voi tutti siete preoccupati, dato che per espletare questi concorsi ci vuole molto tempo. Perché, allora, non vogliamo limitare il più possibile di sottrarre magistrati e cancellieri validi alla funzione giurisdizionale, attingendo ai funzionari a riposo per la composizione delle commissioni di esame?

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare, su questo punto, una contraddizione contenuta nella relazione al disegno di legge. Dapprima si afferma che è necessario utilizzare queste

persone valide collocate a riposo, ma subito dopo si sottolinea che in molti casi il funzionamento dele commissioni è stato condizionato, particolarmente nel periodo invernale, a causa delle indisposizioni fisiche di molti commissari.

Personalmente considero estremamente positiva l'osservazione del signor Ministro, perché se fra il personale a riposo vi sono energie valide, queste debbono essere utilizzate. Però, la formulazione della norma non mi sembra felice. È una osservazione che sottopongo all'attenzione della Commissione. Torniamo all'emendamento del collega Pennacchini. Dalla discussione sin qui svolta emerge che dovrebbero essere apportate al testo due variazioni: esclusione del richiamo all'articolo 45 della legge del 1960 e modificazione dei punti 4 e 5.

Il relatore Valiante, si è pronunciato contro il nuovo articolo assumendo che la composizione delle varie commissioni è meglio rappresentata dal disegno di legge. Perplessità sono state espresse dal Governo soprattutto sotto l'aspetto della sistematica.

VALIANTE, *Relatore*. Potrei aderire all'emendamento Pennacchini se con un ulteriore sforzo, sia pure stabilendo un limite inferiore, potessimo consentire al Ministero di impiegare quali componenti delle commissioni funzionari e magistrati con qualifiche rapportate alla importanza del concorso. Si potrebbe dire: « due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale o segretario capo della procura di prima classe ». Quindi il Ministero, almeno per i concorsi di minore importanza, potrebbe scegliere i componenti della commissione fra i cancellieri di tribunale di prima classe.

In questo caso si potrebbe essere d'accordo sulla questione dei tre magistrati che sostanzialmente sono sempre presenti. Ricordo, però, che all'articolo 6 si dettano norme per la costituzione della segreteria delle commissioni, che non è più prevista nel nuovo articolo proposto dal deputato Pennacchini.

PENNACCHINI. Non ho difficoltà ad aderire alla proposta del Relatore per quanto riguarda i cancellieri di classe meno elevata. Il punto che mi sta a cuore è che questi cancellieri siano presenti nella composizione delle commissioni, così come è stato da me proposto, evitando la stortura di cui all'articolo 8, ove era previsto un solo rappresentante della categoria dei cancellieri.

Trovo molto esatto il rilievo del relatore sulla mancanza, nel mio nuovo articolo, di qualsiasi riferimento alla composizione degli uffici di segreteria delle commissioni. Completerei il mio emendamento aggiungendo l'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge che suona così: « L'ufficio di segreteria è costituito, secondo la necessità, da uno o più funzionari di cancelleria o segreteria, addetti al Ministero, aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura di prima classe ».

Ma ripensandoci meglio la formula migliore mi sembra essere la seguente: « L'ufficio di segreteria è costituito, secondo la necessità, da uno o più funzionari di cancelleria e segreteria, addetti al Ministero » tralasciando tutto il resto in modo da non vincolare il Ministero con delle limitazioni o indicazioni.

VALIANTE, *Relatore*. Va bene. Sono d'accordo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'articolo 6 proposto dal deputato Penacchini, accolto dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione, resta, pertanto, così formulato:

« Le commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed all'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono così composte:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di cassazione;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità, da uno o più funzionari di cancelleria e segreteria, addetti al Ministero ».

Resta inteso che, approvando questo nuovo articolo, vengono a cadere gli articoli 6, 7 ed 8 del disegno di legge e gli emendamenti a questi proposti.

Con questo chiarimento, pongo in votazione il nuovo articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

b) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura di prima classe, con sede di servizio in Roma;

d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica, con sede di servizio in Roma.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti, in numero pari a quello degli effettivi di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), scegliendoli tra i magistrati di Corte di appello, i funzionari di cancelleria con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura di prima classe e gli insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica, con sede di servizio in Roma.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, nella presidenza della commissione, dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie il quale è a sua volta sostituito dal magistrato supplente ».

Il relatore Valiante ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

PENNACCHINI. Io ed i miei colleghi di gruppo siamo favorevoli all'emendamento soppressivo proposto dal relatore Valiante, e, se mi è consentito esprimere una previsione, ritengo che debba essere anche favorevole il Governo per i motivi che poco fa adduceva, quando sosteneva che non si poteva mettere un funzionario di grado troppo elevato a presiedere commissioni di importanza minore.

VALIANTE, *Relatore*. Il Governo con l'articolo 9 innanzi tutto propone di includere nella commissione, con qualifica di presidente, il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in sostituzione del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. D'altra parte, alla lettera *c*) propone che il funzionario di cancelleria sia di qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura di prima classe. La stessa precisamente è contenuta anche nel comma successivo, dove, al terz'ultimo rigo, è detto: « ...di prima classe ». Queste modifiche sono necessarie per cui, piuttosto che sopprimere la lettera *a*) dell'articolo 9 del disegno di legge governativo, lasciando inalterato il testo dell'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che prevede quale componente della commissione « il direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Nel 1960, quando venne approvata la legge n. 1196, c'era una sola categoria di cancellieri capi di tribunale, mentre oggi vi sono cancellieri di prima classe e di seconda classe. Perciò sarà bene precisare se nella commissione vada incluso l'uno piuttosto che l'altro. Mentre insisto sul mio emendamento, che affida la presidenza della commissione giudicatrice per il concorso di ammissione in carriera dei dattilografi al direttore dell'ufficio del personale e non anche al direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, come richiede il disegno di legge, ritengo necessaria la precisazione contenuta nel testo dell'articolo 9, dove è detto che il cancelliere capo di tribunale o il segretario capo di procura, che fanno parte della commissione, devono essere di prima classe.

Quindi, abbandonando completamente lo emendamento soppressivo di tutto l'articolo 9 del disegno di legge in discussione, propongo di sostituire questo articolo con il seguente:

Sostituire l'« *articolo* 9 con il seguente: al primo comma, lettera *c*), dell'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, vanno aggiunte le parole " di prima classe "; al secondo comma dopo le parole " cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura ", vanno aggiunte le parole " di prima classe " ». Quindi resta in vigore il testo dell'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, con questa precisazione.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo dell'articolo 9 già presentato dal relatore Valiante è ritirato ed è sostituito dal seguente:

« All'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera *c*), vanno aggiunte le parole: " di prima classe ".

Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, dopo le parole " cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura ", vanno aggiunte le seguenti: " di prima classe " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sule seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11.

« Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esame di concorso previsto nell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sule seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ».

Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12.

« Sono abrogati il comma settimo dell'articolo 42, i commi quarto ed ottavo dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento del relatore Valiante inteso a sostituirlo con il seguente:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge ».

VALIANTE, *Relatore*. Con l'articolo 12 si vogliono abrogare esplicitamente due disposizioni del vecchio ordinamento. La prima disposizione, contenuta nel settimo comma dell'articolo 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che regola il concorso per l'accesso in carriera, prevede che la commissione esaminatrice sia formata di ben sette elementi e stabilisce che almeno cinque componenti, compreso il presidente, debbano essere presenti. Oggi, con la nuova formula dell'articolo 6 proposta dal deputato Pennacchini ed approvata dalla nostra Commissione, i componenti sono ridotti a cinque; quindi la soppressione di quel comma appare del tutto superflua. La seconda disposizione riguarda i commi quarto e ottavo dell'articolo 60 della legge legge 1196. Come la Commissione ricorderà, il mio emendamento sull'articolo 60 ha sostituito completamente l'articolo; quindi anche questo richiamo è superfluo. Allora, mi sembra valido il mio emendamento, in cui si dice semplicemente che sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

PRESIDENTE. Dò nuovamente lettura dell'emendamento Valiante, sostitutivo dell'articolo 12:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto il relatore Valiante propone un articolo 12- *bis*. Ne do lettura:

« Del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte tre cancellieri o segretari giudiziari, eletti da tutti i funzionari con voto diretto ».

Contestualmente a questo articolo aggiuntivo va esaminato anche l'articolo 13-*ter* proposto dai deputati Coccia, Spagnoli e Sforza, del seguente tenore:.

« Tre funzionari, rappresentanti la categoria, designati mediante elezione diretta fanno parte del consiglio di amministrazione e delal commissione di disciplina presso il Ministero di grazia e giustizia ».

COCCIA. Se questo emendamento viene approvato costituirà un atto di riparazione

nei confronti della categoria sin qui inadeguatamente rappresentata!

PENNACCHINI. Anche noi siamo favorevoli agli emendamenti Valiante e Coccia, che possono essere unificati, perché oggi nessun rappresentante di cancelleria fa parte del consiglio di amministrazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È un dato di fatto non di diritto. Potrebbero farne parte.

PENNACCHINI. Ma non ne fanno parte, e se approviamo questo emendamento sanciamo questo diritto.

MARTUSCELLI. Mi dichiaro favorevole a questa integrazione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina in questa forma limitata, cioè, solo per gli affari che riguardano i cancellieri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Molte questioni si creano con le cattive interpretazioni che vengono date alle leggi dagli uffici del ministero. Questo è uno dei casi perché, se le norme generali degli articoli 146 e 148 del testo unico dello stato giuridico degli impiegati fossero state applicate correttamente, nel senso di comprendere nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina una rappresentanza dei cancellieri, non ci sarebbe stato bisogno di una nuova norma. Ormai le opinioni di tutti i gruppi concordano e, quindi, non ho alcuna arma per resistere. Però dal punto di vista sistematico non credo sia un bene mettere una norma di questo genere in una legge di modifica dell'ordinamento delle cancellerie, in quanto viene a modificare la portata degli articoli 146 e 148 del testo unico degli impiegati dello Stato rendendo obbligatorio ciò che prima era facoltativo. Si tratta di una norma di notevole importanza che trascende lo stesso scopo che voi volete raggiungere. Vi parlo per dovere e non leggo neppure quello che ha scritto il mio ufficio, in quanto desidero tenermi al di sopra della mischia, quando ci sono interessi contrastanti. Però, se mi consentite, suggerirei di abbandonare questi articoli aggiuntivi e presentare un ordine del giorno, con cui impegnare il Governo ad interpretare gli articoli 146 e 148 nel senso di ammettere i cancellieri nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina.

VALIANTE, *Relatore*. La mia preoccupazione è questa: i cancellieri hanno un ordinamento autonomo. Il problema è quello di assicurare loro un rappresentante nel consiglio d'amministrazione e nella commissione di disciplina. Quindi, non so in quale modo la disposizione sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato possa estendersi anche a questi. Esprimo il dubbio che gli articoli 146 e 148 non siano applicabili nel caso nostro, dato che si tratta di una carriera compresa in un ordinamento speciale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei leggere alcune osservazioni degli uffici del Ministero: « A prescindere da ogni considerazione, in ordine ai motivi che dovrebbero indurre a prevedere una speciale composizione del consiglio di amministrazione esistente presso questo Ministero, con l'inclusione, in taluni casi, di ben tre rappresentanti della categoria interessata, non può non rilevarsi che non poche delle attribuzioni normalmente devolute alla competenza dei consigli di amministrazione, sono dall'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie affidate alla competenza di organi periferici, quali le commissioni di vigilanza esistenti presso la Corte di cassazione e presso ogni Corte d'appello (articoli 28, 41, 56, 69, 119 e 166 di tale ordinamento).

D'altra parte, la disposizione contenuta nell'articolo 146 dello statuto civile degli impiegati dello Stato è formulato in modo tale da non escludere la possibilità che, a far parte del consiglio di amministrazione, vengano chiamati anche funzionari di cancellerie, per modo che, anche se nessuno di essi fa parte del consiglio di amministrazione, attualmente in carica presso questo Ministero, motivi di opportunità potrebbero suggerire in futuro di scegliere come rappresentanti del personale uno o più funzionari di cancelleria.

Anche per quanto attiene alla disciplina, l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie prevede organi periferici (articolo 62), cui è devoluta la competenza a valutare le infrazioni disciplinari commesse da tutti i funzionari di cancellerie addetti ad uffici giudiziari. La commissione di disciplina presso il Ministero è chiamata a valutare esclusivamente le infrazioni disciplinari commesse dal personale addetto al Ministero e da alcune categorie di dipendenti, come il personale civile della Direzione generale degli Istituti di previdenza e pena e, pertanto, non si reputa opportuno che vengano modificate le norme attualmente in vigore ».

Cioè, in sostanza, il consiglio di amministrazione si occupa soltanto dei casi che riguardano il Ministero e, quindi, il problema viene ridimensionato notevolmente nella sua entità. In secondo luogo, c'è il rilievo che, in

via di fatto, la doglianza dei cancellieri può essere ridimensionata e, in via di diritto, il problema può essere risolto senza complicazioni.

PRESIDENTE. La questione è rilevante anche ai fini dei lavori della nostra Commissione. Dato che dovremo tenere un'altra riunione per concludere la nostra discussione in attesa del parere della V Commissione bilancio sull'articolo 2-*bis*, suggerirei di rinviare alla prossima seduta la trattazione di questo argomento, attingendo, intanto, ulteriori elementi per approfondire la questione. Personalmente sarei favorevole a questo articolo aggiuntivo, ma non vorrei che fosse pleonastico.

SFORZA. Il gruppo comunista non ha nulla da obiettare; però fin, da adesso, tiene a precisare che mantiere l'articolo aggiuntivo Coccia ed altri.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 13 del disegno di legge:

« Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la commissione centrale di scrutinio, già nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 13 ci sono altri due articoli aggiuntivi che propongo di rinviare per l'esame alla prossima seduta.

Dobbiamo, invece, a questo punto esaminare gli articoli della proposta Foderaro che vanno considerati come articoli aggiuntivi, salvo eventuale coordinamento in sede di collocazione.

VALIANTE, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza sostanzialmente chiede due cose: la prima, ormai preclusa, di eliminare il biennio di servizio in pretura, ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera direttiva, per la nomina a cancelliere capo di pretura; la seconda, di eliminare il biennio di servizio presso gli uffici giudiziari, che l'ordinamento richiede come essenziale, per partecipare al concorso speciale per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe.

La prima proposta, come ricorderà la Commissione, in una delle precedenti sedute, fu rigettata all'unanimità, tanto che l'emendamento Berlinguer Mario-Martuscelli, che conteneva questa analoga richiesta, venne ritirato, in previsione di un ordine del giorno, che dovremo ancora approvare, invitante il Governo a rendere possibile l'espletamento del biennio di pretura a tutti i funzionari che hanno maturato il diritto a partecipare al concorso per l'accesso alla carriera direttiva.

Sul secondo punto della proposta di legge Foderaro-Caiazza le mie considerazioni sono negative. Si tratterebbe, in sostanza, di abrogare il biennio di servizio presso gli uffici giudiziari, per coloro che, già diventati cancellieri capi di tribunale di seconda classe, vogliono partecipare al concorso speciale per la promozione a cancelliere capo di prima classe.

Devo ricordare che lo spirito che anima l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, largamente sottolineato dalla nostra Commissione in ripetute occasioni, nonché, particolarmente, in occasione della discussione di questo disegno di legge, intende affermare che coloro i quali vogliono partecipare al concorso o allo scrutinio per una qualifica superiore, debbono dimostrare di non essersi imboscati e di non aver fatti servizi diversi di quelli richiesti ai cancellieri ma che, al contrario, abbiano acquisito la competenza necessaria, in un certo periodo di servizio, presso l'ufficio giudiziario. Per accedere alla carriera direttiva, cioè per essere nominato cancelliere capo di pretura, si devono aver fatti due anni di pretura, e per diventare cancelliere capo di tribunale di seconda classe, bisogna aver fatto, perlomeno, due anni di cancelliere capo di pretura.

Qui non è prescritto, per la verità, il compimento di un servizio presso gli uffici giudiziari; però nell'articolo 44 dell'ordinamento, sostituito poi dall'articolo 5 della legge del 1962, è stabilito che per la partecipazione al concorso speciale per la nomina a cancelliere capo di tribunale di prima classe, bisogna aver fatto almeno due anni presso gli uffici giudiziari in posti della carriera direttiva. Anche all'articolo 47 dell'Ordinamento, sostituito dall'articolo 8 della legge del 1962, per la promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, e a qualifica equiparata, è chiesta non solo la permanenza di quattro anni nella categoria inferiore, ma anche due anni di funzioni direttive o ispettive. Noi abbiamo sottolineata l'esigenza di questo periodo di servizio da espletare in funzioni direttive e ispettive tanto che, su richiesta del Governo, abbiamo dovuto prorogare il termine per l'applicazione di questa disposizione.

Ora, se tutto l'ordinamento impone che colui il quale vuole essere promosso alla qualifica superiore deve avere prestato servizio nella qualifica inferiore, non vedo perché per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe o per lo scrutinio speciale questo biennio debba essere eliminato. Questi sono i motivi per cui mi permetto di proporre alla Commissione che l'articolo 2 della proposta di legge Foderaro-Caiazza, che consideriamo quale emendamento aggiuntivo al disegno di legge, non venga approvato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza:

« L'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« La disposizione di cui all'articolo 41 del presente ordinamento non si applica nei confronti dei funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dato che la nostra Commissione, in una delle precedenti sedute ebbe a respingere identico principio tanto che l'emendamento Berlinguer-Mario-Martuscelli è stato ritirato, dichiaro precluso questo articolo 1.

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge Foderaro-Caiazza:

« L'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è così modificato:

« La promozione a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di tribunale e i segretari capi di procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni nella qualifica.

I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio, ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI